



Bo, 29 ottobre 2004

Alle Imprese che applicano il CCNL
Edilizia Artigianato

RINNOVO C.C.N.L. EDILI E AFFINI ARTIGIANATO E PICCOLE MEDIE IMPRESE
- PRIME INFORMAZIONI PARTE ECONOMICA -

In data 1 ottobre 2004, tra le associazioni nazionali dell'artigianato, compresa Assoedili-Anse/CNA e i sindacati dei lavoratori di settore Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, è stata raggiunta un'ipotesi di accordo, relativa al rinnovo del c.c.n.l. 15 giugno 2000, scaduto il 31 dicembre 2003, sia per la parte economica che per quella normativa. Gli aspetti di maggior rilievo sul piano economico contenuti nell'intesa sindacale sono di seguito riportati.

AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI CONTRATTUALI

Gli aumenti retributivi differenziati per livello d'inquadramento sono da corrispondere in quattro rate:

▶ **1 ottobre 2004;** ▶ **1 marzo 2005;** ▶ **1 marzo 2006;** ▶ **1 giugno 2007.**

livelli	1 ottobre 2004	1 marzo 2005	1 marzo 2006	1 giugno 2007	aumenti totali
7	€ 78,84	€ 63,07	€ 31,54	€ 31,54	€ 204,99
6	€ 69,23	€ 55,38	€ 27,69	€ 27,69	€ 179,99
5	€ 57,69	€ 46,15	€ 23,08	€ 23,08	€ 150,00
4	€ 53,46	€ 42,77	€ 21,38	€ 21,38	€ 138,99
3	€ 50,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 130,00
2	€ 44,23	€ 35,38	€ 17,69	€ 17,69	€ 114,99
1	€ 38,46	€ 30,77	€ 15,38	€ 15,38	€ 99,99

Si ricorda, inoltre, che dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo (1 ottobre 2004) l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.) non deve più essere corrisposta.

UNA - TANTUM

A tutti i lavoratori in forza alla data del 1 ottobre 2004 deve essere corrisposta una cifra una-tantum, pari a € 190,00 lordi, per tutti i livelli di inquadramento, a copertura del periodo di "vuoto contrattuale" 1 maggio - 30 settembre 2004; nel caso in cui non fosse stata corrisposta l'I.V.C., l'una - tantum risulta di diverso importo. Per gli **apprendisti** l'importo forfetario è pari a **133,00 €**

Tali importi sono da corrispondersi in due rate:

- la prima, unitamente alle retribuzioni del mese di **novembre 2004;**
- la seconda, unitamente alle retribuzioni del mese di **gennaio 2005.**

Importi una - tantum	1^ rata novembre 2004	2^ rata gennaio 2005
Operai/impiegati/intermedi	115,00	75,00
Apprendisti	80,00	53,00

TERMINI COMUNICAZIONE SUPERAMENTO ORARIO SETTIMANALE MEDIO

Si tratta della "traduzione" contrattuale della norma legislativa, art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, che consente ai contratti collettivi di lavoro di elevare il "normale" limite di 4 mesi, come termine di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro che, come noto, non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinarie. Questo c.c.n.l., avvalendosi di tale facoltà, **ha elevato tale limite a 12 mesi.**

UFFICIO CONTRATTUALISTICA